

REGOLAMENTO (CE) N. 862/2009 DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2009

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1487/2005 applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1487/2005⁽²⁾ («il regolamento originario») il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere («TFP» o «il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato»). L'inchiesta che ha condotto all'adozione di detto regolamento («l'inchiesta iniziale») ha riguardato il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004 («PI iniziale»).
- (2) In seguito a una nuova inchiesta antiassorbimento, tali misure sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1087/2007 del Consiglio⁽³⁾. Le aliquote del dazio attualmente in vigore variano dal 14,1 % al 74,8 %.

2. PROCEDIMENTO

2.1. Domanda di riesame

- (3) Il 1° aprile 2008 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, una

domanda di riesame intermedio parziale volto ad accertare se alcuni tipi di prodotti rientrano nell'ambito delle misure antidumping in vigore.

- (4) La domanda è stata presentata da Hüpeden GmbH & Co. KG («richiedente»), importatore situato in Germania.
- (5) Il richiedente ha affermato che il prodotto importato è utilizzato soltanto per produrre uno speciale nastro adesivo isolante utilizzato nel cablaggio dei motori, principalmente negli autoveicoli (di seguito prodotto di qualità «nastro») e che le caratteristiche tecniche e chimiche di tale prodotto di qualità «nastro» sono diverse da quelle del prodotto in esame quale definito dall'inchiesta iniziale. In particolare sembrano essere diverse la resistenza alla trazione e la colorazione del prodotto di qualità «nastro». Il richiedente ha sostenuto che il prodotto di qualità «nastro» debba rimanere di conseguenza al di fuori dell'ambito dell'indagine iniziale e non possa essere oggetto delle misure summenzionate.

2.2. Apertura del procedimento

- (6) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione, con un avviso di apertura pubblicato il 26 giugno 2008 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁴⁾, ha avviato un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla definizione del prodotto. Il riesame aveva lo scopo in particolare di determinare se il prodotto di qualità «nastro» rientri nel prodotto in esame quale definito nell'inchiesta iniziale.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 240 del 16.9.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 246 del 21.9.2007, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 163 del 26.6.2008, pag. 38.

